

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Originale
N° 27 Del 16/12/2021 -	

OGGETTO: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI". APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18:10 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	X	
2) IULIANO Annalisa	X	
3) MAZZOTTA Antonella	X	
4) DE PASCALE Ilaria	X	
5) BARONE Fabio	X	
6) CHERUBINI Alessandro	X	
7) COLLA Massimiliano		X
8) MARANO Andrea	X	
9) BOSCO Massimo	X	
10) CUPELLI Pasquale	X	
11) MAGLIOCCO Giuseppe		X

Presenti: n. 9

Assenti: n. 2

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario generale avv. Alfio Bonaventura.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:



-il nuovo "Mercato Comunale del Contadino" di Lago è un mercato riservato alla vendita diretta di prodotti propri da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica;
-l'obiettivo è quello di fornire un'opportunità di sviluppo ai produttori, soprattutto locali favorendo il più possibile l'incontro tra domanda e offerta, allo stesso modo si vuole dare un'opportunità al consumatore che in questo modo potrà acquistare prodotti locali di qualità e a prezzi equi e contenuti favoriti all'accorciamento della filiera d'acquisto;

DATO ATTO CHE il regolamento disciplina le modalità di vendita, trasformazione e divulgazione, anche a carattere culturale o didattico o dimostrativo, dei prodotti agricoli provenienti in via principale dall'attività diretta svolta da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto dei principi e norme previsti dalle disposizioni vigenti.


PRESO ATTO del parere reso dal competente Ufficio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, come riportato nel presente atto;

PROPONE

1. Di approvare, come approva, il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI", allegato per farne parte integrante e sostanziale, composto da 12 articoli;
2. Di dare atto che entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio on-line.

 
LA GIUNTA





OGGETTO: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI". APPROVAZIONE.

PARERI

<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì __16/12/2021</p>	<p>Il Responsabile del Servizio Arch. F. Mazzotta</p> 
<p>Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> <hr/>
<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> <hr/>

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta;

CON votazione unanime

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta;

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario generale
avv. Alfio Bonaventura



Il PRESIDENTE
Alessandro Cherubini



COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio in data 21-11-2021 e vi rimarrà per **15 giorni** consecutivi.



Il Segretario generale
avv. Alfio Bonaventura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(...)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;
(...)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.



Il Segretario generale
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, ___

Il Segretario generale
(avv. Alfio Bonaventura)



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATO DEL CONTADINO PER
LA VENDITA DIRETTA DI
PRODOTTI**

Approvato con delibera di CC. N°27 del 16/12/2021



COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

Regolamento Comunale per lo svolgimento del Mercato del Contadino per la vendita diretta di prodotti

Indice

ART. 1 - finalità del regolamento

ART. 2 - definizioni

ART. 3 - addetti alla vendita

ART. 4 - ubicazione e caratteristiche del mercato

ART. 5 - prodotti agricoli in vendita

ART. 6 - vendita ed altre attività consentite

ART. 7 - criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi

ART. 8 - partecipazione economica degli assegnatari dello spazio espositivo

ART. 9 - obblighi degli assegnatari di posteggio

ART. 10 - sanzioni

ART. 11 - danni a terzi

ART. 12 - entrata in vigore



ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il nuovo "Mercato Comunale del Contadino" di LAGO è un mercato riservato alla vendita diretta di prodotti propri da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica.

L'obiettivo è quello di fornire un'opportunità di sviluppo ai produttori, soprattutto locali favorendo il più possibile l'incontro tra domanda e offerta, allo stesso modo si vuole dare un'opportunità al consumatore che in questo modo potrà acquistare prodotti locali di qualità e a prezzi equi e contenuti favoriti all'accorciamento della filiera d'acquisto.

I principali obiettivi e finalità alla base dell'iniziativa sono rivolti a:

- ✓ Favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio comunale e quello dei comuni limitrofi;
- ✓ Avvicinare i cittadini ai prodotti agro-alimentari, anche attraverso eventuali iniziative che possano coinvolgere eventualmente le scuole del territorio, le associazioni di categoria e la ristorazione locale;
- ✓ Tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita in campagna;
- ✓ Favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità ad un giusto rapporto qualità-prezzo.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di vendita, trasformazione e divulgazione, anche a carattere culturale o didattico o dimostrativo, dei prodotti agricoli provenienti in via principale dall'attività diretta svolta da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto dei principi e norme previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo ~~imprenditore agricolo~~, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.



4. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 comma 2 D.Lgs. 228/2001).
5. Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art.1 comma 1094 L. 27/12/2006, n. 296);
6. Si considerano altri operatori: coloro che effettuano attività di vendita, di erogazione di servizi o prestazioni o che effettuano attività dimostrative all'interno del mercato agricolo di vendita diretta;
7. Autorizzazione o autorizzazione/concessione/dichiarazione inizio attività: l'atto amministrativo che permette di esercitare l'attività di vendita dei prodotti agricoli;
8. Norme igienico/sanitarie: le norme igienico/sanitarie prescritte con Regolamento 852/2004 CE.

ART. 3 ADDETTI ALLA VENDITA

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

ART. 4 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Il mercato comunale del contadino si svolge nei locali siti in via Dante (sotto uffici comunali), avrà una frequenza settimanale con giornate di svolgimento, di norma, il Venerdì e la Domenica.

L'orario di apertura per permettere l'allestimento è fissato per le ore 7.00, mentre quello di inizio attività di vendita è per le 7.30. Il termine di chiusura o cessazione di vendita è fissato per le ore 13.30.

Sarà cura del venditore ripulire l'area da eventuali suppellettili utili alla vendita (cassette, cesti, ecc) mentre sarà cura del comune la pulizia dei locali e lo smaltimento dei rifiuti differenziati.

Il comune si riserva l'utilizzo dei locali per attività o manifestazioni che possono essere di promozione prodotti, degustazione o altro nei giorni o orari non coincidenti con i giorni e gli orari sopra fissati.

ART. 5 PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del



Contadino sono le seguenti:

- ✓ prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 es.m.i.;
- ✓ prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- ✓ erbe officinali e aromatiche;
- ✓ prodotti per la cura della persona;
- ✓ prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti: verdura fresca e secca, frutta fresca e secca, cereali, latte, formaggi e latticini, uova, salumi, sott'oli e sott'aceti, confetture e marmellate, miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura, olio e aceto, passate e pelati, condimenti e spezie, funghi, castagne e prodotti del sottobosco, vini e liquori. Ciascun prodotto dovrà essere venduto secondo il quadro giuridico autorizzativo del caso.

ART.6 VENDITA ED ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE

Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività. I prodotti derivati dalla manipolazione e preparazione di carni effettuata sul posto nell'ambito delle suddette attività didattiche e dimostrative, possono essere venduti o distribuiti per la somministrazione, anche gratuita, soltanto se cotti;
- c) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
- d) vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

ART.7 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune - Ufficio Commercio (SUAP) almeno 15 giorni prima della decorrenza mensile alla quale si intende partecipare. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata e/o posta certificata, altrimenti dalla data del protocollo generale del Comune.



2. Le domande di partecipazione, cui deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare e del legale rappresentante dell'azienda, devono essere redatte secondo il fac-simile predisposto dal Comune e dovranno contenere la dichiarazione ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 e quando di seguito indicato:

- a. L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale, del recapito telefonico (nel caso di persona fisica o individuale);
- b. La denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, del recapito telefonico (nel caso di richiedente diverso da persona fisica),
- c. L'iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. di cui all'art. 8 della Legge n. 580/93 e i dati relativi alla partita IVA;
- d. Eventuale esonero all'iscrizione ai registri Imprese C.C.I.A.A.;
- e. L'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrati in caso di recente acquisizione di azienda;
- f. L'esatta indicazione della merce trattata, rientrante nei prodotti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- g. Ogni altra informazione ritenuta utile.

In caso accertata irregolarità della domanda non verrà autorizzata l'occupazione e la vendita.

Le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica, di cui all'art. 2 del presente regolamento, non potranno essere accolte.

3. Il titolare può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

4. In mancanza di spazi da assegnare si procederà in ordine cronologico di arrivo delle domande.

ART. 8

PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI ASSEGNATARI DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

Il Comune, in un'ottica di sostegno e sviluppo delle attività si impegna a:

- Dare pubblicità al mercato;
- Concedere l'area assegnata in applicazione di canone e tariffe vigenti.

ART. 9 -

OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli e devono, inoltre:



- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti differenziati in appositi sacchi il cui smaltimento sarà a cura del comune;
- osservare le misure di prevenzione e protezione anti COVID-19

ART. 10 SANZIONI

1. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 16/bis della legge 689/81, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00:

- a) arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono;
- b) occupare uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato;
- d) ostruire l'entrata al mercato non agevolando così il passaggio di attrezzature di emergenza o di pronto intervento;
- f) non lasciare pulita l'area occupata e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;

2. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro (art. 7-bis TUEL).

3. Le violazioni al presente regolamento sono accertate e contestate dagli Agenti di Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia secondo quanto disposto dalla Legge n. 689/81.

ART. 11 DANNI A TERZI

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

Art.12 Entrata in vigore

L'efficacia del Regolamento decorre decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione all'Albo pretorio (v. art. 10 preleggi, e TAR Lazio II-ter, sent. 11 marzo 2020, n. 3179);

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione Trasparente – sott. sez. Atti generali», nonché nella sez. «Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico».

